

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Enrica Farci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26048 del registro di Segreteria, proposto dal signor C. A. A., nato a Omissis il Omissis, C.F. Omissis, residente a Omissis, rappresentato e difeso dall'Avvocato Elena Pettinau (CF: PTTLNE65D70B354Y – PEC elena.avvpettinau@legalmail.it), presso il cui studio, sito in Cagliari, Piazza Gramsci n. 18, è elettivamente domiciliato, contro l'I.N.P.S..

Udito, nella pubblica udienza del 17 maggio 2024, l'Avv. Sotgia.

Non comparso il ricorrente.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO CHE

– Con ricorso depositato in data 09 novembre 2023 il ricorrente ha chiesto l'accertamento della mancata ottemperanza alla sentenza n. 183/2020 del 23.07.2020 della Sezione Giurisdizionale per la Sardegna, confermata parzialmente dalla II Sezione Centrale d'Appello con la sentenza n. 44/2023, e l'assegnazione di un termine perentorio all'INPS – Direzione Provinciale di Sassari - al fine di adottare i provvedimenti idonei ad assicurare l'esecuzione integrale della sentenza in oggetto, in difetto nominando un

Commissario *ad acta* che provveda in via sostitutiva;

- in data 15.09.2023 il ricorrente ha notificato all'INPS formale atto di diffida ad adempiere;
- in data 25.03.2024, l'INPS si è costituito in giudizio evidenziando di aver provveduto alla riliquidazione della prestazione pensionistica e di aver dato esecuzione alla sentenza n. 183/2020 della Sezione Giurisdizionale per la Sardegna, come parzialmente riformata in appello dalla sentenza n. 44/2023, con la mensilità di maggio 2024;
- con note d'udienza depositate il 22.04.2024 l'INPS ha chiesto che il Giudice dichiarasse cessata la materia del contendere;
- all'udienza del 22.04.2024 l'Avv. Pettinau ha dichiarato di non essere ancora in possesso del cedolino indicante l'intervenuta riliquidazione da parte dell'INPS come invocata in ricorso;
- con ordinanza n. 42/2024 del 22.04.2024, il Giudice ha, pertanto, rinviato la discussione della causa all'udienza del 17.05.2024, al fine di poter verificare l'effettiva ottemperanza da parte dell'INPS alla sentenza n. 183/2020 della Sezione Giurisdizionale per la Sardegna, come parzialmente riformata in appello dalla sentenza n. 44/2023;
- con note d'udienza depositate il 23.04.2024, l'Avv. Pettinau ha rappresentato che l'INPS ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con la rata di maggio 2024 e ha depositato il relativo cedolino; ha contestualmente chiesto una declaratoria di cessazione della materia del contendere;

- l'Avv. SOTGIA, all'udienza del 17.05.2024 ha depositato copia del cedolino per la mensilità di maggio 2024, chiedendo la cessazione della materia del contendere;
- deve essere, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, conseguita alla dichiarazione della difesa del ricorrente in relazione all'oggetto della controversia.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Così deciso in Cagliari, il 17 maggio 2024.

IL GIUDICE UNICO

Primo Ref. Enrica Farci

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria 17/05/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus